

Dispositivo

L'art. 48, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631, impone all'istituzione competente dell'ultimo Stato membro in cui ha risieduto un lavoratore cittadino di uno Stato membro di prendere in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia di tale lavoratore, residente al momento della domanda di liquidazione di tale pensione in uno Stato terzo, i periodi lavorativi compiuti in un altro Stato membro alle stesse condizioni che sarebbero applicabili se tale lavoratore continuasse a risiedere nel territorio della Comunità europea.

(¹) GU C 281 del 18.11.2006.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Celle — Germania) — Rechtsanwalt Dr. Dirk Ruffert, in qualità di curatore fallimentare della Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Land Niedersachsen

(Causa C-346/06) (¹)

(Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Direttiva 96/71/CE — Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi — Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori — Tutela previdenziale dei lavoratori)

(2008/C 128/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Celle

Parti

Ricorrente: Rechtsanwalt Dr. Dirk Ruffert, in qualità di curatore fallimentare della Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Convenuto: Land Niedersachsen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgerichts Celle — Interpretazione dell'art. 49 CE — Legislazione nazio-

nale che impone alle imprese partecipanti ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di impegnarsi a rispettare, ed a fare rispettare dai loro subappaltatori, la normativa in materia di retribuzione minima prevista dal contratto collettivo applicabile nel luogo della prestazione

Dispositivo

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, interpretata alla luce dell'art. 49 CE, osta, in circostanze come quelle della causa principale, ad un provvedimento legislativo, emanato da un'autorità di uno Stato membro, che imponga agli enti pubblici aggiudicatori di attribuire gli appalti relativi a lavori edili esclusivamente alle imprese che, all'atto della presentazione delle offerte, si impegnino per iscritto a corrispondere ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente nel luogo dell'esecuzione dei lavori in questione.

(¹) GU C 294 del 2.12.2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien GmbH

(Causa C-393/06) (¹)

(Appalti pubblici — Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE — Ente aggiudicatore che svolge attività rientranti in parte nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e in parte in quello della direttiva 2004/18/CE — Organismo di diritto pubblico — Amministrazione aggiudicatrice)

(2008/C 128/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Vergabekontrollsenat des Landes Wien

Parti

Ricorrente: Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH

Convenuta: Fernwärme Wien GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vergabekontrollsenat des Landes Wien — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1) e interpretazione dell'art. 1, n. 9, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Aggiudicazione di impianti di riscaldamento — L'ente aggiudicatore è un'impresa controllata dalla città di Vienna che fornisce servizi pubblici (riscaldamento urbano) — Organismo di diritto pubblico? — Valutazione della condizione della concorrenza — Applicazione delle procedure di aggiudicazione dell'appalto europeo anche alle attività esposte alla concorrenza (nella fattispecie, impianti di climatizzazione) — Teoria della contaminazione — Insussistenza di sovvenzioni incrociate

Dispositivo

- 1) Un ente aggiudicatore, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, è tenuto ad applicare la procedura prevista da tale direttiva unicamente per l'aggiudicazione degli appalti che sono in relazione con attività che tale ente esercita in uno o più dei settori considerati negli artt. 3-7 della detta direttiva.
- 2) Un ente come la Fernwärme Wien GmbH deve essere considerato un organismo di diritto pubblico ai sensi degli artt. 2, n. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 2004/17 e 1, n. 9, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
- 3) Gli appalti aggiudicati da un ente avente la qualifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, che hanno nesso con l'esercizio di attività di tale ente in uno o più dei settori considerati negli artt. 3-7 della direttiva 2004/17, debbono essere assoggettati alle procedure previste da tale direttiva. Per contro, tutti gli altri appalti aggiudicati da tale ente in relazione con l'esercizio di altre attività rientrano nelle procedure previste dalla direttiva 2004/18. Ciascuna di tali due direttive trova applicazione, senza distinzione tra le attività che il detto ente esercita per adempiere il suo compito di soddisfare bisogni d'interesse generale e le attività che esercita in condizioni di concorrenza, e anche in presenza di una contabilità intesa alla separazione dei settori di attività di tale ente, al fine di evitare i finanziamenti incrociati tra tali settori.

(¹) GU C 310 del 16 dicembre 2006.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 10 aprile 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi**

(Causa C-398/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Diritto di soggiorno dei cittadini che non esercitano attività economica e dei pensionati degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo — Normativa e prassi amministrativa nazionali che richiedono risorse personali sufficienti per un periodo minimo di un anno nello Stato membro di accoglienza)

(2008/C 128/15)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e D.J.M. de Grave, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. O'Neill, agente e J. Stratford, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della normativa comunitaria in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione — Normativa e prassi amministrativa nazionali che richiedono sufficienti risorse personali per ottenere un permesso di soggiorno per le persone che non esercitano attività economica e i pensionati

Dispositivo

- 1) Avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali secondo le quali, al fine di ottenere un titolo di soggiorno, i cittadini non esercitanti un'attività economica e i pensionati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo devono dimostrare che dispongono di mezzi di sussistenza durevoli, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, nonché dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale.
- 2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 294 del 2.12.2006.